AQUA NOSTRA
SCHWEIZ
SUISSE
SVIZZERA
MONBIJOUSTRASSE 14
POSTFACH 5236
3001 BERN
TEL 031 381 73 64
FAX 031 382 07 15
info@aquanostra.ch

# BOZZA DI STATUTO

# "AQUA NOSTRA SVIZZERA"

*Associazione svizzera a capo delle sezioni regionali di "AQUA NOSTRA"*

## I CLAUSOLE GENERALI

**Definizione**

**Art. 1** Con la denominazione "AQUA NOSTRA SVIZZERA" viene fondata un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile.

**Scopo**

**Art. 2** Lo scopo dell'associazione è il seguente:

a) ai sensi della carta di "AQUA NOSTRA SVIZZERA", che costituisce parte integrante del presente statuto, lo scopo comune è quello di proteggere la natura e gli animali in maniera equilibrata, ma sempre nel legittimo interesse delle persone.
b) promuovere l'adesione delle sezioni regionali di "AQUA NOSTRA".
c) supportare e coordinare le attività delle sezioni regionali.
d) promuovere i contatti con persone fisiche ed in ambito giuridico che perseguano gli stessi scopi e siano disposte a supportare le attività di "AQUA NOSTRA SVIZZERA" o dei suoi membri.
e) Adottare le misure necessarie al compimento dello scopo dell'associazione.

**Sede**

**Art. 3** Il Consiglio Direttivo stabilisce la sede dell'associazione.

**Neutralità**

**Art. 4** "AQUA NOSTRA SVIZZERA" è di confessione neutrale e politicamente indipendente.

## II ADESIONE

**a) Membri attivi**

**Art. 5** Sono membri di "AQUA NOSTRA SVIZZERA" le sezioni regionali della Svizzera.
Le persone fisiche residenti nelle zone in cui non esiste ancora una sezione regionale "AQUA NOSTRA" vengono automaticamente affiliate alla sezione "sovra- regionale" fino alla creazione di una propria sezione regionale. La direzione di tale sezione viene assunta dal segretariato di "AQUA NOSTRA SVIZZERA".
Ai fini dell'adesione deve essere presentata una domanda con la quale viene riconosciuto lo statuto e gli adempimenti finanziari.
L'ammissione di membri sostenitori (siano essi persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato una donazione rilevante o abbiano comunque elargito un qualsiasi contributo) avviene in base ad una decisione del consiglio direttivo.

**Art. 6** Il consiglio direttivo decide l'ammissione di nuovi membri attivi. La mancata ammissione non deve essere necessariamente giustificata. La perdita della qualità di membro attivo viene notificata tramite lettera di disdetta scritta e motivata, con un termine di sei mesi dalla fine dell'anno di calendario o, a seguito della decisione del consiglio direttivo, con diritto di presentare ricorso all'assemblea dei delegati.

b) Membri onorari

**Art. 7** Il conferimento della carica di membro onorario a persone fisiche o giuridiche che ne vengano ritenute degne o che abbiano apportato un considerevole contributo all'attività di "AQUA NOSTRA SVIZZERA", può avvenire tramite l'assemblea dei delegati su proposta del consiglio direttivo o delle sezioni di appartenenza.

## III ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Composizione

**Art. 8** L'assemblea dei delegati si compone di membri dell'associazione "AQUA NOSTRA SVIZZERA". Essa è l'organo a capo di "AQUA NOSTRA SVIZZERA".
Ogni sezione regionale ha diritto ad un delegato ogni 100 membri o ad una percentuale equivalente al numero di membri. In ogni caso, indipendentemente dal numero dei membri, ogni sezione regionale ha diritto ad un minimo di 5 delegati.
Tutti i soci, siano essi associazioni o gruppi economici, società e raggruppamenti, o persone giuridiche, hanno diritto ad un delegato ed a un voto.

Convocazione

**Art. 9** L'assemblea ordinaria dei delegati viene convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Il consiglio direttivo, 3 sezioni regionali o un quinto dei delegati hanno facoltà di richiedere in qualsiasi momento la convocazione dell'assemblea straordinaria dei delegati.
La convocazione con indicazione delle questioni da trattare deve essere trasmessa a tutti i membri almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea.

Competenze

**Art. 10** All'assemblea dei delegati spettano, tra l'altro, i seguenti compiti:

a) *L'esame dei ricorsi dei soci esclusi.*
b) *Designare parte del consiglio direttivo e dei revisori contabili.*
c) *Deliberare in merito al rapporto del consiglio direttivo e dei revisori contabili.*
d) *Approvare i conti e dare scarico al consiglio direttivo, cassiere e revisori contabili.*
e) *Determinare il budget e la quota annua per l'anno seguente.*
f) *Mettere ai voti tutti i punti all'ordine del giorno.*
g) *Sciogliere l'associazione.*

In sede di nomine e votazioni decide la maggioranza dei delegati presenti ed aventi diritto al voto e dei soci attivi. Ogni delegato e membro attivo ha diritto ad un voto. A parità di voti è determinante la decisione del presidente. Su richiesta e con il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, le nomine e votazioni possono avvenire con scrutinio segreto.

## IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione

**Art. 11** L'associazione viene diretta da un consiglio direttivo composto da almeno cinque persone. Ogni sezione regionale ha diritto a un seggio in consiglio.

Organizzazione

**Art. 12** Il presidente ed il vice-presidente (o vice-presidenti) vengono eletti dall'assemblea dei delegati. In genere, il consiglio direttivo si costituisce da sé. La durata della carica è di due anni, con possibilità di rielezione. Il consiglio direttivo ha facoltà di nominare nel suo ambito un comitato con il compito di evadere le questioni di carattere giornaliero.

Convocazione

**Art. 13** Il consiglio direttivo viene convocato ogni qualvolta si ritiene necessario, ma non meno di due volte l'anno e viene presieduto dal presidente o, in caso di impedimento, dal vice presidente.
*Il consiglio direttivo delibera con la maggioranza semplice dei voti dei membri aventi diritto. E' determinante la decisione del presidente. Egli ha facoltà di effettuare delibere circolari, nel caso in cui tutti i membri siano d'accordo.*

Compiti

**Art. 14** Il consiglio direttivo prende tutte le decisioni e le misure necessarie atte a raggiungere lo scopo prefissato dall'associazione, a meno che la legge o gli statuti non indichino esplicitamente che quanto precede è di competenza dell'assemblea dei delegati.

Firma, rappresentanza

**Art. 15** L'associazione è rappresentata dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, cassiere o segretario i quali hanno firma collettiva a due.

## V REVISORI CONTABILI

Composizione

**Art. 16** Vengono designati due revisori contabili con un mandato di due anni, i quali non possono far parte del consiglio direttivo. Essi possono essere coadiuvati da due sostituti, con possibilità di rielezione.

Compiti

**Art. 17** Durante un periodo di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma prima dell'assemblea generale, i revisori contabili effettuano le necessarie verifiche e redigono il loro rapporto per l'assemblea dei delegati.
Essi hanno la facoltà di effettuare controlli intermedi in qualsiasi momento e senza preavviso.

## VI DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Esercizio

**Art. 18** L'anno contabile coincide con l'anno di calendario.

Quote

**Art. 19** L'associazione puo' richiedere quote annuali, ordinarie e straordinarie, il cui ammontare viene stabilito annualmente dall'assemblea dei delegati. Per quanto riguarda le sezioni regionali, il 31.12. dell'anno precedente viene stabilito quale termine ultimo per la corresponsione delle quote dell'effettivo dei membri.
*I membri uscenti devono corrispondere la quota per l'anno di calendario in corso, ma perdono qualsiasi diritto al capitale dell'associazione.*

Responsabilità finanziaria

**Art. 20** *Gli impegni finanziari dell'associazione vengono garantiti unicamente dai fondi disponibili. Viene pertanto esclusa qualsiasi responsabilità personale da parte dei singoli soci.*

## VII CLAUSOLE FINALI

Scioglimento

**Art. 21** *Lo scioglimento dell'associazione viene deciso da*

dell'associazione un'assemblea dei delegati, convocata appositamente a tale scopo, con la maggioranza di due terzi dei membri presenti.
In caso di scioglimento l'assemblea dei delegati delibera in merito all'utilizzo degli eventuali fondi residui.

Il presente statuto è stato introdotto in occasione dell'assemblea di fondazione tenutasi in …….. in data …….

Il Presidente Il Segretario

Versione del 27.12.2001